

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 2 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 229)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI, che disciplina l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o il sequestro di beni per finalità probatorie;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex "terzo pilastro") sono state "comunitarizzate", ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

considerato che la decisione quadro del Consiglio n. 2003/577/GAI, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e la cui prima affermazione si è avuta con la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo, attuata in Italia con legge 22 aprile 2005, n. 69. Con la decisione quadro 2003/577/GAI viene superato il tradizionale sistema di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale di tipo convenzionale, basato sul sistema delle

Al Presidente
della 2^a Commissioni permanente
S E D E

rogatorie internazionali e del cosiddetto *exequatur*, sostituendolo con il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di blocco o di sequestro, effettuato direttamente dalle autorità giudiziarie, senza la mediazione di un'autorità centrale. Il provvedimento di blocco o di sequestro, a fini probatori o per la successiva confisca, è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono il provvedimento senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione, a meno che non sussistano specifici motivi di non riconoscimento o di non esecuzione. Per quanto riguarda il trattamento dei beni bloccati o sequestrati, la decisione quadro prevede che le predette richieste di blocco o sequestro debbano essere accompagnate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di esecuzione di un provvedimento di confisca;

ricordato che nel Programma di Stoccolma del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha ritenuto di superare i limiti insiti nelle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2008/978/GAI (sul mandato europeo di ricerca delle prove), per l'istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove, confluito poi nella direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagini penali (OEI), che dovrà essere attuata entro il 22 maggio 2017 e di cui la citata legge di delegazione 2014 ne dispone la relativa delega legislativa;

tenuto conto del decreto legislativo n. 137 del 2015, di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nonché della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

rilevato che lo schema di decreto legislativo reca agli articoli 1 e 2 le disposizioni generali concernenti le finalità del provvedimento e le definizioni utilizzate, corrispondenti a quelle della decisione quadro; agli articoli 3 e 4 le fattispecie e le procedure relative alla ricezione di un provvedimento di blocco o sequestro da parte dell'autorità di un altro Stato membro; l'articolo 5 indica l'autorità competente nel procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova; gli articoli 6 e 7 regolamentano gli adempimenti di esecuzione del provvedimento dello Stato di emissione, ovvero le possibilità di rigetto o di rinvio dell'esecuzione dello stesso; l'articolo 8 dispone sulla durata del vincolo di blocco o sequestro sul bene o sulla prova; l'articolo 9 detta disposizioni dirette ad assicurare, ai soggetti titolari dei beni o prove oggetto di blocco o sequestro, il diritto di impugnazione; l'articolo 10 dispone in merito ai rapporti con lo Stato di emissione in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di blocco o sequestro emessa da un altro Stato membro; gli articoli 11 e 12 concernono l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di un provvedimento di blocco o sequestro il cui oggetto si trova nel territorio di un altro Stato membro; l'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2003/577/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Nadia Ginetti